



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 dei terreni siti in agro del
Comune di Anela distinti al Foglio 4 mappale 111 di superficie pari a ettari 2.30.84

VISTI gli atti di collaudo relativi al Perimetro Forestale di Anela;

CONSIDERATO che il popolamento forestale derivante dai lavori eseguiti ha consentito il
rinsaldamento dei terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione e che in ordine
alle norme degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n° 3267/1923 la funzione di protezione idrogeologica deve
essere conservata e mantenuta permanentemente;

VISTI gli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, in base ai quali il proprietario dei
terreni restituiti, rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in
conformità al Piano di coltura e conservazione approvato dalla competente Direzione Generale del
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;

In applicazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. n° 3267/1923 e nel relativo regolamento
R.D. n° 1126/1926, si prescrivono le seguenti norme:

ART. 1 ELENCO TERRENI – I terreni oggetto del presente Piano di coltura e
conservazione sono i seguenti:

Foglio	Mappale	Superficie ha.
4	111	2.30.84

ART. 2 DESTINAZIONE DEL TERRENO E TRASFORMAZIONE IN ALTRA QUALITA'
DI COLTURA – Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n° 3267/1923 le superfici oggetto
del presente Piano di Coltura e conservazione dovranno mantenere la
destinazione forestale; la coltura agraria non sarà mai permessa, così pure le





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

trasformazioni per fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ex art. 7 del R.D.L. n° 3267/1923, potrà essere assentita la realizzazione di opere al servizio del fondo purchè non modifichino la destinazione forestale richiamata al comma 1 del presente articolo.

Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla tutela ambientale, urbanistica e paesaggistica.

ART. 3 GOVERNO E TRATTAMENTO DEL BOSCO – Il soprassuolo boschivo costituito da specie arboree dovrà essere governato a fustaia con trattamento disetaneo. La macchia mediterranea dovrà essere trattata mediante l'adozione di periodici interventi colturali.

ART. 4 LAVORI DA ESEGUIRE - Su tutta la superficie boscata dovranno essere eseguiti gli ordinari lavori di coltura che consisteranno in sfolli, potature, spalcatore e diradamenti.
Tali lavori dovranno essere svolti in conformità a quanto prescritto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Sassari. I tagli di utilizzazione dovranno essere eseguiti soltanto quando le piante avranno raggiunto la maturità stabilita dalle prescrizioni in vigore.

Le piante da sughera potranno essere assoggettate ad estrazione periodica rispettando le prescrizioni della L.R. 9 febbraio 1994, n° 4. Il taglio di piante di sughera dovrà essere autorizzato a norma dell'art. 6 della stessa L.R. n.4/1994.

ART. 5 DANNI AL BOSCO – Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il bosco venisse distrutto, il proprietario sarà tenuto a eseguire lavori di ricostituzione del bosco. In caso di fitopatie e/o infestazioni di insetti il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata allo STIR di Sassari e a dar seguito alle prescrizioni che da questo verranno adottate.

ART. 6 PASCOLO – Previa ricognizione da chiedere al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari, il pascolo con animali ovini, bovini, equini e suini potrà essere ammesso nei termini dell'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006. Il pascolo con caprini potrà essere ammesso solamente previo esperimento della procedura prevista dall'art. 9 del R.D.L. 3267/23.

ART. 7 GODIMENTO DEL BOSCO - Per ogni altra forma di godimento del bosco (pascolo, falcio dell'erba, raccolta dello strame, scavi, apertura di cave, accensione di fuochi, ecc.) e per quanto non espressamente sopra previsto, dovranno essere osservate le norme dalle leggi, dai regolamenti generali vigenti e da quelli speciali in materia forestale, in particolare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006.

ART. 8 APERTURA DI PISTE E FASCE PARAFUOCO – L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafulco potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione forestale o per fini antincendio, previo assenso o autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e di altri Enti competenti. Le piste esistenti dovranno essere fruibili alle forze di polizia, ai mezzi di protezione civile, ai mezzi antincendio e chiunque altro avente diritto.

ART. 9 CAMBI PROPRIETA' – Il presente Piano di Coltura e Conservazione mantiene la sua validità ed efficacia in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio di proprietà e qualunque altra variazione.

_____, li _____

Il proprietario

Il Direttore del Servizio

Dott. Sebastiano Mavuli

Visto: si approva

Il Comandante del Corpo Forestale e di V.A.